

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

dr. Stefano Rosa - presidente -

dr. Raffaele Del Porto - giudice -

Dr. Angelina Augusta Baldissera -giudice relatore-

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Loredana Garda quale socia al 66,67% del capitale sociale di “T.F. IMMOBILIARE SRL”, denunciando l’inerzia dell’amministratore unico di detta società, ha chiesto al tribunale di ordinare ex art. 2367 secondo comma c.c. la convocazione dell’assemblea con ordine del giorno “nomina e revoca dell’amministratore”.

Precisa sul punto quanto segue.

Lo statuto della società prevede che *“l’assemblea dei soci è convocata dall’organo amministrativo (...). Gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea per deliberare sugli argomenti proposti da trattare quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale”* (art. 3.2. statuto, doc. 8). Nonostante la formale richiesta di convocazione formulata dai soci rappresentanti l’intero capitale sociale (doc. 2 e ss ric.) l’amministratore non vi ha provveduto. Poiché lo statuto attribuisce la convocazione all’organo amministrativo deve escludersi che l’assemblea possa essere direttamente convocata dai soci; dovrebbe dunque trovare applicazione,

in via di analogia, il citato art. 2367 c.c. dettato in tema di società per azioni, secondo cui, in caso di rifiuto ingiustificato degli amministratori (e degli organi di controllo) la convocazione è disposta dal tribunale quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale.

La ricostruzione esposta non può essere condivisa.

Deve infatti ritenersi che in tema di società a responsabilità limitata l'assemblea non possa essere convocata dal tribunale, su richiesta della predetta minoranza.

Per effetto della riforma del diritto societario di cui al d.lgs n.6/2003 è stato anzitutto abrogato il richiamo all'art. 2367 c.c. (contenuto nella precedente formulazione dell'art. 2486 c.c.), né il tenore di detta disposizione è stato riprodotto nel nuovo corpo di norme relativo alle srl.

L'art. 2367 secondo comma c.c. non può trovare applicazione neppure in via analogica.

Va premesso che la riforma del diritto societario ha introdotto per la srl un corpo di norme nuovo e autonomo da quello della spa, indirizzato a specifiche esigenze di tale rinnovato tipo societario, *“modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra soci”* (art. 3 legge delega n. 366/2001), sicchè deve escludersi anzitutto la possibilità di ricorrere in modo generalizzato al criterio dell'analogia con la disciplina delle spa per colmare eventuali lacune nella srl (cfr. sul punto Cass. n. 18904/13).

Con riferimento allo specifico tema in esame, relativo alla convocazione dell'assemblea, si ritiene che non sussista neppure un vuoto normativo, potendosi ricavare dalla stessa disciplina della srl il rimedio all'inerzia dell'organo amministrativo.

Rileva infatti l'art. 2479 c.c. laddove al primo comma c.c. attribuisce a tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale il potere di sottoporre all'assemblea gli argomenti da approvare.

Secondo l'interpretazione data dalla prevalente giurisprudenza di merito qui condivisa, nel potere conferito alla citata minoranza qualificata rientra anche quello, strumentale, di convocare l'assemblea per discutere su detti argomenti. Questa ricostruzione estensiva, oltre a conferire effettività al potere riconosciuto ai soci dal primo comma dell'2479 c.c. è conforme al citato spirito della riforma societaria, volto a valorizzare la partecipazione diretta del socio alla vita sociale.

La soluzione qui adottata, di escludere un potere di intervento dell'autorità giudiziaria, trova inoltre ulteriore riscontro nella relazione di accompagnamento al d.lgs. n.6/2003, laddove si rileva *“la superfluità e la contraddittorietà con il sistema delle società a responsabilità limitata della previsione di forme di intervento del giudice, quali quelle ora previste dall'art. 2409 c.c.”*

Deve infine ritenersi che il potere di convocazione da parte della predetta minoranza qualificata di soci sussista anche laddove, come nel caso in questione, lo statuto attribuisca la convocazione all'organo gestorio, trattandosi di una prerogativa dei soci, insopprimibile dallo statuto (cfr., in termini, Tribunale di Milano ord. 10.11.2014).

p.q.m.

dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Si comunichi.

Il Presidente

Dr. Stefano Rosa

|

|